

STATUTO

SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANTONIO ABATE NA VIA
STABIA 474

Numero REA: NA - 1031188

Codice fiscale: 09422211210

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

delibera

- di ampliare l'oggetto sociale come proposto dal Presidente, modificando di conseguenza l'articolo 4 dello statuto.

Si allega al presente verbale, sotto la lettera "B" lo statuto aggiornato con la modifica deliberata.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore venti e dieci

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che dichiara di approvarlo. Consta di un foglio scritto con sistema elettronico e a mano da persona di mia fiducia e da me per pagine tre fin qui.

Firmato: Alessandro Desiderio, Massimo Lottini notaio (segue sigillo)

Allegato "B" al n. 19626 di raccolta

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Sant'Antonio Abate (NA) la società cooperativa denominata **"SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Alla cooperativa si applicano:

* le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali, nonché in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche relative alle posizioni dei soci lavoratori;

* le disposizioni degli art. 2511 e seguenti del codice civile e, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata;

* le disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112 (in materia di impresa sociale) in quanto compatibili con la normativa specifica delle cooperative.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c., determina l'obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per le necessarie modifiche dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ART. 2 - DURATA

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 3 - SCOPO - MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro ma scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, incluse le attività di cui alle lettere a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1 lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociali sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle

ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quella di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di occupazioni con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione a favore di anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) la prestazione di attività lavorative da parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;
- 2) la fruizione, da parte dei soci utenti, dei servizi sociali di cui all'art. 1 della lettera a) della Legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 - septies disp. att. c.c.); pertanto:

- è vietato distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

- in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 4 - OGGETTO

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente statuto la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi i seguenti servizi:

AREA AZIONI DI SISTEMA

A1 Segretariato sociale

A2 Servizio sociale professionale

A3 Sistema informativo sociale

A4 Funzionamento ufficio di piano

AREA INFANZIA E ADOLESCENZA

Tipologia: servizi semiresidenziali

B1 Nido di infanzia

B2 Servizi integrativi al nido

B3 Ludoteca

B4 Centro diurno polifunzionale

B5 Centro di aggregazione giovanile

Tipologia: servizi residenziali

B6 Comunità di pronta e transitoria accoglienza

B7 Comunità alloggio

B8 Comunità a dimensione familiare

B9 Gruppo appartamento

B10 Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini

Tipologia: servizi domiciliari

B11 Assistenza domiciliare

B12 Tutoraggio educativo

Tipologia: servizi territoriali

B13 Pronto intervento sociale e unità di strada

B14 Educativa di strada

B15 Educativa territoriale

B16 Servizi temporanei e territoriali

B17 Azioni per il coinvolgimento diretto dei ragazzi

B18 Servizio di ascolto, sensibilizzazione ed informazione

AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI

Tipologia: servizi semiresidenziali

C1 Centro per le famiglie

Tipologia: servizi residenziali

C2 Casa di accoglienza per donne in difficoltà e loro figli minori

C3 Gruppi appartamento per nuclei disagiati

C4 Casa di accoglienza per accompagnatori dei ricoverati negli ospedali

C5 Strutture residenziali per detenute con figli minori

Tipologia: servizi domiciliari

C6 Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità

C7 Servizi di prossimità

Tipologia: servizi territoriali

C8 Servizi di sostegno alla genitorialità

C9 Servizi per l'affido familiare

C10 Servizi per l'adozione nazionale ed internazionale

C11 Servizi di ascolto, sensibilizzazione ed informazione

C12 Servizi di mediazione familiare

AREA DISABILITA' E SALUTE MENTALE

Tipologia: servizi semiresidenziali

D1 Centro diurno integrato

D2 Centro sociale polifunzionale

Tipologia: servizi residenziali

D3 Comunità di accoglienza temporanea

D4 Comunità alloggio

D5 Gruppo appartamento

D6 RSA

D7 Appartamento sociale

D8 Strutture residenziali per cittadini affetti da demenza

Tipologia: servizi domiciliari

D9 Assistenza domiciliare Sociale

D10 Assistenza domiciliare integrata (ADI)

D11 Telesoccorso e teleassistenza

Tipologia: servizi territoriali

D12 Servizi di pronto intervento

D13 Servizio di assistenza scolastico

D14 Servizi trasporto disabili

D15 Gruppi di auto - aiuto

D16 Servizi temporanei

D17 Servizi d'ascolto, informazione e sensibilizzazione

AREA ANZIANI

Tipologia: servizi semiresidenziali

E1 Centro diurno integrato

E2 Centro sociale polifunzionale

Tipologia: servizi residenziali

E3 Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per anziani

E4 Casa albergo

E5 Appartamento sociale

E6 Gruppo appartamento

E7 Comunità alloggio

Tipologia: servizi domiciliari

E8 Assistenza domiciliare Sociale
E9 Assistenza domiciliare integrata per anziani (ADI)
E10 Telesoccorso
E11 Telefonia sociale
Tipologia: servizi territoriali
E12 Trasporto sociale anziani
E13 Servizi per l'integrazione sociale
E14 Soggiorni climatici
AREA IMMIGRAZIONE
Tipologia: servizi semiresidenziali
F1 Centro di aggregazione
F2 Centro interculturale
Tipologia: servizi residenziali
F3 Centro di accoglienza
F4 Centro di accoglienza per donne immigrate
F5 Casa rifugio per donne in uscita dai percorsi di prostituzione coatta
F6 Area attrezzata per nomadi
F7 Gruppo appartamento per minori non accompagnati
Tipologia: servizi domiciliari
F8 Assistenza domiciliare Sociale
F9 Assistenza domiciliare integrata (ADI)
Tipologia: servizi territoriali
F10 Unità di strada
F11 Servizio di mediazione culturale
F12 Servizi per minori non accompagnati
F13 Servizi per l'integrazione sociale
F14 Sostegno all'integrazione scolastica di minori immigrati
F15 Servizi di ascolto, sensibilizzazione e informazione
AREA CONTRASTO ALLA POVERTA'
Tipologia: servizi semiresidenziali
G1 Centro accoglienza diurno
Tipologia: servizi residenziali
G2 Centro di prima accoglienza
G3 Interventi abitativi d'emergenza
G4 Gruppo appartamento
G5 Centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti
G6 Comunità per malati di AIDS
Tipologia: servizi domiciliari
G7 Distribuzione pasti a domicilio
Tipologia: servizi territoriali
G8 Servizi docce e cambio abiti
G9 Pronto intervento sociale e unità mobile di strada
G10 Servizio mensa
G11 Servizio d'ascolto, sensibilizzazione, informazione
AREA DIPENDENZE
Tipologia: servizi semiresidenziali
H1 Centro diurno
Tipologia: servizi residenziali
H2 Comunità di accoglienza per soggetti con dipendenze
H3 Centro di prima accoglienza

Tipologia: servizi territoriali

H4 Unità mobile

H5 Educativa di strada

H6 Servizi di reinserimento per l'area penale

H7 Gruppi di auto - aiuto

H8 Servizio di prevenzione e promozione alla salute

AREA INTERVENTI CONTRO L'ABUSO EX L.388/00

I1 Comunità di accoglienza per minori vittime di maltrattamento e abuso

I2 Case di accoglienza per donne maltrattate

I3 Centro di Assistenza

I4 Servizi nei casi di maltrattamento e abuso sessuale in atto sui minori

I5 Servizi di sensibilizzazione, aggiornamento, informazione e documentazione

I6 Servizi integrati rivolti alla prostituzione di strada.

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In relazione a quanto sopra la società può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi i seguenti percorsi per l'inserimento lavorativo:

- gestire centri vacanze e villaggi turistici, agriturismi, strutture turistico-ricettive, sportive e ricreative, parchi attrezzati, parcheggi, giardini, strutture per il turismo culturale, sociale, religioso e nautico, stabilimenti balneari, arenili litorali e banchine, nonché svolgere la gestione integrata di residences e complessi immobiliari, farma-sanitarie;
- curare la manutenzione e la custodia di parcheggi e immobili, spiagge, parchi, verde pubblico;
- assumere lavori di pulizia di edifici, appartamenti, negozi, musei, mostre nonché di aree in genere;
- svolgere attività di commercio in tutte le forme consentite di prodotti alimentari ed artigianali provenienti prevalentemente dai paesi in via di sviluppo, nonché libri ed articoli di cartoleria;
- svolgere attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti a mezzo di gestione di bar e di servizio di ristorazione, di catering nei settori turistico, ricreativo, culturale e sportivo, nonché attività di organizzazione eventi;
- realizzare e gestire laboratori artigianali in settori quali: vetreria d'arte e restauro vetrate artistiche, strumenti musicali, assemblare materiali quali stoffa, vetro, ceramica, legno, anche al fine della produzione di oggetti artistici ed artigianali,
- svolgere attività di serigrafia, tipografia, litografia, cartotecnica, legatoria, copisteria, grafica, service di stampa, fotografia, produzione video, informatica, muratura, falegnameria, ceramica, pelletteria;
- la possibilità di gestire azioni atte alla riqualificazione, depurazione, pulizia della risorsa mare, intesa per la superficie e nelle sue profondità;

- l'esercizio dell'attività di call center.

- l'organizzazione e la gestione di scuole private (non paritarie) e di scuole paritarie: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

La società intende promuovere la formazione professionale con corsi di tipo F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) e di tipo E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) di operatori sociali e sanitari che operano nel campo dei servizi alla persona anche attraverso strumenti di accreditamento e certificazione periodica della loro specifica professionalità. Le attività riguardano aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione dei lavoratori, anche in collaborazione con partner nazionali ed internazionali quali Aziende, Università, Istituti Scolastici Superiori e attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua delle imprese cooperative.

Inoltre, la società intende promuovere la formazione dei soggetti disabili e di soggetti svantaggiati in generale (ad esempio donne vittime di violenza), favorendone l'occupazione e l'auto-imprenditorialità.

Nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra specificato la società potrà porre in essere - non a titolo prevalente - le attività strettamente affini, anche assumendo, nel pieno rispetto e nei limiti della previsione dell'art. 2361 c.c., interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari - non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico - utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 c.c.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Possono essere soci cooperatori:

- * le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, precisato che, ai sensi dell'art. 10 legge 381/91, alle cooperative sociali non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815;

- * le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381;

- * i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge 381/91 disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

- * le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste dall'oggetto sociale, in qualità di soci utenti della cooperativa.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci

cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i soci lavoratori hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i soci utenti hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

ART. 6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa.

L'organo amministrativo a seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, provvederà all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte dovranno essere integralmente versate all'atto della sottoscrizione.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato con decisioni dei soci;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti

imprese concorrenti.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio può essere pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge:

- 1) per mancanza dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) per interdizione, inabilitazione, o fallimento del socio, e per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale o dal rapporto mutualistico.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 12 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo. Il pagamento deve esser fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

ART. 13 - MORTE DEL SOCIO

Nel caso di morte di un socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota del loro dante causa (nella misura indicata nell'articolo precedente) oppure possono chiedere di subentrare nella qualità di socio.

Il successore, però, potrà diventare socio a condizione che possenga i prescritti requisiti e che l'ammissione venga accolta dall'Organo Amministrativo, al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre tre mesi dalla morte del socio.

ART. 14 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme loro spettanti entro 5 anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 15 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è disciplinato da un apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo, approvato con decisione dei soci.

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano nella relazione sulla gestione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa operante ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b) della legge n. 381/91 e dell'art. 2520 secondo comma c.c..

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Qualora il bilancio sia redatto ai sensi dell'art. 2435 bis del c.c., l'organo amministrativo, indica i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico, nella nota integrativa, in sostituzione della relazione sulla gestione sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La decisione dei soci che approva il bilancio, può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale secondo le linee guida adottate in base alla normativa vigente in materia di impresa sociale e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 17 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sull'avanzo netto di gestione, destinandolo:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30%,
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%, o nella diversa misura stabilita dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei punti precedenti può essere distribuita ai soci a titolo di dividendo in misura peraltro non superiore all'interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti, rispetto al capitale effettivamente versato, e comunque in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di cooperazione per usufruire

delle agevolazioni fiscali e tributarie. Con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto del patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

L'ulteriore quota deve essere destinata a riserva indivisibile.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

ART. 18 - DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, la revoca o la sostituzione degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Salvo quanto successivamente previsto nel presente articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei soci.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 2° comma c.c., la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, (o consegnato a mano) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compreso il fax e la posta elettronica), fatto

pervenire agli aventi diritto.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione, o, nel caso in cui l'amministrazione è affidata disgiuntamente o congiuntamente a più persone, dal più anziano degli amministratori nominati. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Ogni socio può rappresentare al massimo altri 2 soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 19 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministrazione può essere affidata anche non soci; in ogni caso la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi (se nominati), con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, (e quindi anche con avviso consegnato a mano o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica) almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza

convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 21 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ad eccezione delle materia riservate per legge alla competenza dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione nonché ai singoli consiglieri delegati, se nominati (nei limiti della delega).

La rappresentanza può essere anche attribuita a due o più amministratori congiuntamente o disgiuntamente tra loro.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE

Nei casi di obbligatorietà previsti dalla legge, tempo per tempo vigente, la società provvederà, in base alla decisione dei soci in sede di nomina:

i) alla nomina di un organo di controllo al quale verranno affidate le funzioni di controllo sulla legalità e di revisione legale dei conti; ii) ovvero alla nomina di un organo di controllo al quale verrà affidata solo la funzione di controllo sulla legalità, mentre la funzione di revisione contabile verrà affidata a un revisore unico o una società di revisione; iii) ovvero solo alla nomina di un revisore unico o di una società di revisione ai quali verrà affidata la funzione di revisione contabile della società.

Anche al di fuori dei casi in cui sia obbligatorio per legge potrà essere nominato un organo di controllo o un revisore con gli stessi poteri previsti per l'ipotesi in cui il controllo sia obbligatorio.

L'organo di controllo è costituito alternativamente, in base alla decisione dei soci in sede di nomina, da un Sindaco unico ovvero da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso in cui al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale venga attribuita anche la funzione di revisione contabile, il Sindaco Unico, o tutti i Sindaci nel caso di Collegio, dovranno essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il Sindaco Unico, i componenti del Collegio Sindacale e il Revisore (o la società di Revisione) sono nominati con decisione dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Sindaco Unico o il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c..

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

ART. 24 - SCIoglimento

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 25 - PRESTITI E VERSAMENTI DEI SOCI

I soci potranno effettuare a favore della società versamenti a fondo perduto o versamenti con obbligo di rimborso che normalmente saranno infruttiferi, salvo che non si sia diversamente pattuito tra il socio e l'organo amministrativo. I finanziamenti potranno essere effettuati solo per il conseguimento dello scopo sociale e nei limiti massimi consentiti dalla legge; gli eventuali interessi corrisposti non potranno superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.

I predetti finanziamenti dei soci saranno regolati da apposito regolamento e dovranno comunque essere effettuati nel rispetto delle condizioni previste dalla legge 385/93, dalla deliberazione del CICR del 3.3.1994 e successive integrazioni e modifiche.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: Alessandro Desiderio, Massimo Lottini notaio (segue sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5, D.L.gs 82/2005 che si trasmette ad uso registro imprese. Registrato all'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia in data 24 MAGGIO 2023 al n. 10464 serie 1T. ESENTE DA BOLLO